

## **OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI**

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini o, nei casi di controllo pubblico congiunto, dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulle società e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli "atti di indirizzo" già precedentemente adottati dal Sindaco nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi<sup>1</sup>, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>2</sup>, **alle seguenti "società a controllo pubblico"** (come definite dalle disposizioni di legge vigenti<sup>3</sup>) **sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini (o, nei casi di controllo pubblico congiunto, dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo), i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo**

- a) il complesso delle "spese di funzionamento" - da intendersi come il totale dei "costi della produzione"<sup>4</sup> (voce B) del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli "oneri straordinari" (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce "E" del "conto economico") e con i "costi per il personale" assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto "b" - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre "spese di funzionamento" (intese nell'accezione indicata al precedente punto "a") diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel

---

<sup>1</sup> Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *"atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini"* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *"atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci"* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola "Anthea s.r.l.").

<sup>2</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>3</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" D.Lgs.19.08.2016, n.175. Nel caso di "Romagna Acque - società delle fonti s.p.a.", trattasi di "controllo pubblico congiunto", con gli altri soci pubblici della società.

<sup>4</sup> Nel caso di "Anthea s.r.l." i "costi della produzione" vanno considerati al netto dei costi relativi alle c.d. "prestazioni extra-canone".

“bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta<sup>5</sup>, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”<sup>6</sup>, rispetto all'analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nei “bilanci di previsione 2017” delle suddette società, dovranno costituire, per le stesse “società a controllo pubblico”, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei rispettivi bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), le suddette società dovranno dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

Società a controllo pubblico, diretto e/o indiretto (anche congiunto):

- 1) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile;
- 2) Rimini Holding s.p.a.;
- 3) Amir s.p.a.;
- 4) Anthea s.r.l. (a controllo pubblico congiunto);
- 5) Amir Onoranze Funebri s.r.l. (a controllo pubblico congiunto, attraverso Anthea s.r.l.);
- 6) C.A.A.R. - Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile;
- 7) Rimini Reservation s.r.l.;
- 8) Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. (a controllo pubblico congiunto).

---

<sup>5</sup> Per “Romagna Acque s.p.a.” costituisce “ampliamento/potenziamento” dell'attività svolta la realizzazione e messa in funzione di nuovi impianti idrici.

<sup>6</sup> Nel caso di “Rimini Holding s.p.a.” il “valore della produzione” va sostituito con il totale dei “proventi finanziari” di cui alla lettera C del dell'articolo 2425. Nel caso di “Anthea s.r.l.” il “valore della produzione” va considerato al netto dei ricavi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”.